



FEDERMANAGER

TORINO

APDAI

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI

STATUTO

**Approvato il 26 maggio 2007
dall'Assemblea dei Soci**

Sezione 1

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – L'Associazione Provinciale Dirigenti Aziende Industriali – Torino (A.P.D.A.I.), denominata FEDERMANAGER TORINO, è l'organizzazione sindacale unitaria dei dirigenti della provincia di Torino cui possono aderire i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie.

FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.), che ha sede in Torino, aderisce alla Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie, alle condizioni previste dallo Statuto della stessa Federazione e, tramite questa, alla Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda (CIDA).

Art. 2 - FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.) ha durata illimitata, è estranea a qualsiasi ideologia ed organizzazione di partito, non ha fini di lucro e si propone:

- a) di rappresentare, difendere e tutelare gli interessi generali dei dirigenti, di aziende produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie, assistendo i propri associati in vertenze aziendali e individuali, partecipando a trattative sindacali, stipulando accordi o contratti collettivi di lavoro, curandone gli aspetti interpretativi ed applicativi, promuovendone la formazione professionale, ed intervenendo per definire od applicare condizioni previdenziali ed assistenziali avanti ai datori di lavoro, ad ogni Autorità, Amministrazione ed Organizzazione.
- b) di assistere i propri associati anche durante i periodi di attività all'estero, segnatamente per quanto riguarda la tutela dei diritti sindacali, assistenziali e previdenziali riferibili all'ordinamento legislativo italiano;
- c) di sollecitare e consolidare la cooperazione tra gli associati di cui all'art. 1 finalizzandola ad approfondire lo studio delle problematiche di comune interesse;
- d) di promuovere azioni ed iniziative di carattere tecnico e culturale, che tendano alla qualificazione e alla valorizzazione della funzione dei dirigenti, nella consapevolezza dei propri diritti e doveri e dei contributi che essi possono mettere a disposizione di tutte le parti sociali;
- e) di dare il contributo della categoria alla soluzione dei problemi generali interessanti la dirigenza, ponendosi come strumento di supporto e di stimolo nei confronti della pubblica autorità e pubblica attraverso valutazioni, proposte e studi, al fine di realizzare una maggiore presenza dei dirigenti nei problemi del territorio in cui operano;
- f) di curare l'assistenza morale e materiale della categoria, favorendo anche le iniziative e le istituzioni dirette alla preparazione dei giovani ai compiti dirigenziali e quelle dirette all'assistenza e supporto dei dirigenti in mobilità e/o in cerca di nuova occupazione;
- g) di dare assistenza ai superstiti dei dirigenti pensionati o di dirigenti deceduti in attività di servizio;
- h) di istituire Rappresentanze Sindacali Aziendali dei dirigenti e coordinarne le attività;
- i) di assicurare la continuità dei collegamenti con le altre Associazioni analoghe della Regione.

Quanto sopra può essere realizzato da FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.) anche promuovendo la costituzione o partecipando a società, enti ed associazioni, unitamente ad altri soggetti, aderenti o collegate alle organizzazioni sindacali della dirigenza, che perseguono scopi comuni ed in armonia con i principi derivanti da quanto precisato nell'art. 1.

Sezione 2

SOCI

Art. 3 - Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutti coloro che, ai sensi dell'art. 1, rivestano o abbiano rivestito qualifica di dirigente con le modalità stabilite dal successivo art. 4.

In caso di cessazione dalla funzione di dirigente di azienda industriale, il socio può chiedere di rimanere iscritto all'Associazione, purché non eserciti attività incompatibile con l'appartenenza alla stessa FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.)

Coloro che continuano, quali dirigenti, un rapporto di lavoro dipendente pur essendo titolari di pensione, sono considerati dirigenti in servizio a tutti gli effetti.

L'iscrizione a FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.) è incompatibile con l'appartenenza ad altre organizzazioni sindacali di lavoratori subordinati, che non abbiano stipulato accordi federali, nonché con l'esercizio di cariche sindacali in organizzazioni imprenditoriali comportanti una posizione di controparte in rapporto all'attività sindacale di FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.) e della Federazione Nazionale o, comunque, svolgenti attività contraria agli scopi dell'Associazione. L'iscrizione agli ordini ed ai collegi professionali non determina incompatibilità.

Art. 4 - Sull'ammissione dei soci, anche con riferimento a quanto previsto all'art. 5, decide la Giunta Esecutiva, tenuto conto, nei casi controversi, del giudizio formulato dal Collegio dei Probiviri.

Contro la deliberazione negativa della Giunta Esecutiva il Dirigente può ricorrere, entro un mese dalla comunicazione, al Consiglio Direttivo, che delibererà definitivamente.

Art. 5 – In presenza dei requisiti richiesti, tutti i soci hanno uguali diritti e doveri in conformità alle prescrizioni del presente Statuto.

Art. 6 - I soci sono tenuti a corrispondere puntualmente il contributo sindacale associativo annuo nella misura e con le modalità annualmente stabilite dai competenti organi.

Art. 7 - La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo dell'iscritto di osservare le norme del presente Statuto e tutte quelle deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno adottate dagli organi dell'Associazione nell'interesse della categoria e per la salvaguardia dell'etica professionale dei dirigenti. Eventuali inadempienze saranno deferite al Collegio dei Probiviri.

I Soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi stipulati dalla Federmanager Nazionale e da FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.)

L'iscrizione comporta l'adesione all'attività sindacale della Federazione e della stessa FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.)

Art. 8 - L'iscrizione vale fino alla fine dell'anno **civile** e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni. Le dimissioni non sono valide, se non comunicate, a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza dell'anno.

Il Socio dimissionario, nel momento in cui presenta le dimissioni, è comunque tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dell'anno in corso.

Art. 9 - La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 8.

b) per radiazione o sospensione deliberata dalla Giunta Esecutiva, tenuto conto del parere formulato dal Collegio dei Probiviri, all'esame dei quali dovranno essere deferite le questioni di comportamento e di etica professionale e sindacale.

Contro la deliberazione della Giunta Esecutiva il socio può ricorrere, entro un mese dalla comunicazione, al Consiglio Direttivo, che delibererà definitivamente;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, fatte salve comunque le condizioni relative al prolungamento dell'iscrizione previste dall'art. 3:

d) per morosità.

Sezione 3

ORGANI

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente e il Vice Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche ricoperte negli organi dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 11- Assolvono a funzioni consultive permanenti dell'Associazione:

- a) la Commissione Sindacale;
- b) la Commissione Previdenza e Assistenza.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo istituire altre Commissioni Consultive per materie e/o problemi particolari.

Art. 12 - Le strutture di base dell'Associazione sono costituite da:

- a) l'universalità dei soci, che interviene concretamente nella vita associativa mediante la partecipazione all'Assemblea;
- b) le Rappresentanze Sindacali Aziendali, istituite presso le singole aziende nel rispetto della vigente normativa federale, che hanno funzioni consultive e di collegamento fra FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.) ed i dirigenti iscritti che rappresentano. L'Associazione utilizzerà gli organi, le strutture e i mezzi disponibili per conseguire i fini indicati all'art. 2 del presente Statuto.

Sezione 4

ASSEMBLEA

Art. 13 - L'Assemblea è costituita dai dirigenti soci regolarmente iscritti.

Hanno diritto a parteciparvi soltanto coloro che sono in regola con il pagamento del contributo associativo, purché non siano soggetti a provvedimenti di cui all'art. 9 lett. b).

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza dal Consigliere più anziano di iscrizione. Il Direttore dell'Associazione redige il verbale dell'assemblea.

L'Assemblea può deliberare:

- a) per votazione formale;
- b) per referendum.

Art. 14 – Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) dare direttive generali sull'attività dell'Associazione;

- b) ratificare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e la relazione sulle attività svolte e quelle programmate per l'anno successivo;
- c) ratificare eventuali adesioni dell'Associazione ad altri enti che perseguano i medesimi fini in campo regionale, nazionale o internazionale;
- d) eleggere, eventualmente, un Presidente Onorario, che non concorre alla formazione del numero legale delle riunioni cui parteciperà, avendo voto consultivo.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare su:

- a) eventuali modifiche dello Statuto, che debbono essere presentate con richiesta formale, sottoscritta da almeno un decimo dei soci, oppure con proposta del Consiglio Direttivo; per poter validamente deliberare è richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti;
- b) eventuale scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori, da decidere con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti e da sottoporre a successiva ratifica per referendum.

Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per le strutture, gli Organi ed Organismi dell'Associazione, nonché per tutti gli iscritti.

Art. 15 - Le Assemblee ordinarie devono essere convocate, di norma, entro il primo quadrimestre di ciascun anno e comunque non oltre il primo semestre.

Quelle straordinarie devono riunirsi:

- a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) ad espressa richiesta presentata dai Revisori dei Conti o da un decimo dei soci.

Nel caso previsto alla lettera b) del comma precedente, l'Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 16 - Le Assemblee sono convocate dal Presidente con comunicazione diretta ai soci, da inviare almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima convocazione, nonché gli estremi della seconda convocazione, se necessaria per la validità dell'Assemblea.

L'Assemblea può validamente deliberare in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione se trattasi di assemblea ordinaria, qualunque sia il numero degli intervenuti; se trattasi d'assemblea straordinaria quando siano presenti tante persone che dispongano di un numero di voti almeno pari al 3% del numero dei soci riferito alla situazione associativa al 31/12 dell'anno precedente.

La seconda convocazione può essere fissata mezz'ora dopo l'ora stabilita per la prima, senza necessità di ulteriori inviti.

I soci possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio, il quale potrà avere un massimo di tre deleghe. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di disporre il controllo del diritto di intervento all'Assemblea, anche per quanto riguarda la regolarità e il numero delle deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti, salvo quanto previsto nel penultimo comma dell'art. 14, che riguarda l'Assemblea Straordinaria.

Art. 17 - La votazione per "referendum" può essere deliberata dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. Nel caso di votazione per "referendum", la comunicazione deve contenere, oltre alla precisazione che trattasi di votazione per "referendum" e l'indicazione dell'argomento, anche l'indicazione della data e dell'ora di chiusura della votazione e del luogo ove avviene lo scrutinio delle schede. Le particolari modalità concernenti l'elezione del Consiglio Direttivo sono precisate all'art. 19.

La chiusura delle votazioni per "referendum" non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data di spedizione della lettera relativa.

Le schede di votazione, per essere ammesse allo scrutinio, devono pervenire al luogo stabilito entro il termine fissato.

Le procedure per le operazioni relative al “referendum” sono disposte dal Collegio dei Probiviri secondo uno specifico regolamento, ratificato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione in modo da garantire la regolarità delle votazioni.

Lo scrutinio delle schede è eseguito dalla Commissione Elettorale sotto il controllo del Collegio dei Probiviri, nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso. Qualora si debbano deliberare, con votazione per “referendum”, modifiche statutarie, lo scrutinio sarà effettuato con l’assistenza di un notaio.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i soci.

Sezione 5

COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo uscente, almeno 2 mesi prima della sua scadenza, eleggerà la Commissione Elettorale composta di tre membri effettivi più due supplenti, tutti soci di FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.) in regola con il contributo sindacale associativo.

Questi eleggeranno nel loro ambito un Presidente ed un Segretario e provvederanno alle operazioni ed incombenze elettorali secondo quanto stabilito dall’art. 19 lettera c).

Non potranno fare parte della Commissione Elettorale i soci che si presentino candidati alle elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sezione 6

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da un numero di membri proporzionale al numero dei soci, in ragione di un Consigliere ogni 100 soci, senza tener conto di frazioni inferiori a 100, con il limite massimo di 40 Consiglieri.

La determinazione del numero dei membri del Consiglio avviene con riferimento al numero dei soci iscritti, in regola con il versamento del contributo sindacale associativo, accertato al 31/12 dell’anno precedente quello in cui sono indette le elezioni.

I posti in Consiglio sono ripartiti fra dirigenti in servizio e dirigenti in quiescenza secondo la proporzione prevista all’art. 37 del presente Statuto.

Ai dirigenti in servizio dipendenti da aziende minori, non appartenenti a Gruppi Aziendali di più di 250 dirigenti, sono riservati:

- a) tre posti nel caso di aziende che non contano più di venti dirigenti (sia iscritti che non iscritti);
- b) ulteriori tre posti nel caso di aziende che contano da 21 a 50 dirigenti (sia iscritti che non iscritti).

Qualora, al momento della proclamazione degli eletti, non vi siano candidati sufficienti a coprire i posti riservati, questi saranno assegnati ad altri candidati appartenenti ad aziende con più di 50 dirigenti.

Il Consiglio è eletto per referendum tra i soci, secondo le norme stabilite dal presente Statuto; esso dura in carica tre anni, a partire dalla data di proclamazione degli eletti, ed i suoi membri sono rieleggibili secondo quanto precisato all’art. 37.

Per l’elezione del Consiglio Direttivo si dovranno osservare le seguenti procedure:

- a) composizione di una lista unica dei candidati in ordine alfabetico con indicazione dell’ultima ditta di appartenenza, qualora trattasi di azienda rientrante nelle ipotesi di cui al 4° comma del presente articolo, nonché della situazione di dirigente in servizio o in pensione;

- b) ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ad un quarto del totale dei candidati da eleggere;
- c) alle operazioni ed incombenze elettorali provvede la Commissione Elettorale di cui all'art. 18, secondo lo specifico regolamento predisposto dal Collegio dei Probiviri;
- d) il Collegio dei Probiviri, verificata la regolarità delle operazioni elettorali, notificherà i risultati e proclamerà gli eletti;
- e) il Consiglio uscente e gli uffici dell'Associazione non possono svolgere opera di propaganda a favore di alcun candidato.

In caso di vacanza di uno o più membri del Consiglio nel corso del triennio, subentreranno nell'ordine i primi non eletti nelle ultime elezioni, rispettando peraltro la proporzione prevista all'art. 37 del presente Statuto.

Circa la condizione di dirigente in servizio od in pensione del Consigliere da sostituire durante il decorso del triennio, si farà riferimento alla situazione effettiva del Consigliere stesso al momento della verifica delle candidature da parte del Collegio dei Probiviri.

Al verificarsi della condizione di esaurimento dei candidati appartenenti ad aziende minori, medie o grandi, i posti vacanti saranno assegnati ad altri candidati in servizio, secondo l'ordine della graduatoria di voti ottenuti.

Nel caso in cui, nonostante quanto previsto nel comma precedente, non risulti possibile assegnare i posti vacanti ad altri candidati non eletti, si procederà alla corrispettiva riduzione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo per il periodo di carica residuo.

Qualora il numero dei Consiglieri scenda al di sotto delle 20 unità, si dovrà procedere a nuove elezioni entro 180 giorni, previo accertamento della situazione da parte del Consiglio stesso.

In caso di parità di voti subentrerà il più anziano di iscrizione associativa.

Qualora la maggioranza del Consiglio presenti contestualmente le dimissioni, si dovrà procedere a nuove elezioni entro 60 giorni, previo accertamento della situazione da parte del Presidente o del Vice Presidente o, in loro mancanza, del Collegio dei Probiviri.

In entrambi i casi le elezioni potranno essere indette dal Presidente o dal Vice Presidente o, in loro mancanza, dal Collegio dei Probiviri.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, nonché i membri della Giunta Esecutiva;
- b) promuovere iniziative, esprimere pareri e deliberare provvedimenti tendenti al conseguimento degli scopi previsti dal presente Statuto;
- c) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché il programma dell'attività del nuovo anno;
- d) deliberare, in sede di predisposizione del bilancio preventivo, eventuali maggiorazioni del contributo sindacale associativo, specificando le particolari esigenze che lo richiedono;
- e) deliberare gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio e gli investimenti di capitali;
- f) eleggere i rappresentanti di FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.) nel Consiglio dell'Unione Regionale della Federazione; indicare, per l'elezione in sede di Unione Regionale, i nominativi dei soci designati da FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.) nello stretto numero previsto per i membri effettivi e supplenti per il Congresso, il Consiglio Nazionale e nei corrispondenti organi statutari della Federazione e Confederazione;
- g) eleggere i rappresentanti FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.) in enti od organismi esterni a cui l'Associazione partecipi.
- h) approvare lo Statuto di Società, Enti od Associazioni promosse dalla FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.) o alle quali la stessa partecipa, come previsto all'art. 2 ultimo comma del presente Statuto, ed eleggere i propri rappresentanti negli organi di gestione;

- i) decidere su proposta della Giunta esecutiva circa la nomina e la revoca del Direttore dell'Associazione;
- l) eleggere i Presidenti e i membri delle Commissioni Consultive Permanenti, nonché istituire altre eventuali Commissioni Consultive e nominarne i componenti;
- m) pronunciarsi sui ricorsi relativi all'ammissione, alla sospensione o alla radiazione dei soci;
- n) dichiarare la decadenza dalla carica dei Consiglieri nei casi previsti all'art. 39;
- o) proporre all'Assemblea Straordinaria eventuali modifiche allo Statuto sociale e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- p) indire le elezioni per il rinnovo degli organi statutari alla scadenza del triennio.

Art. 21 - Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni trimestre e tutte le volte che il Presidente riterrà di convocarlo o che un terzo dei componenti lo richieda. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza del Vice Presidente.

Dopo le elezioni, la prima riunione del nuovo Consiglio deve essere convocata entro il 20° giorno dalla proclamazione degli eletti. La riunione è convocata dal Presidente della Commissione Elettorale ed è presieduta, fino al momento in cui viene eletto il Presidente di FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.), dal Consigliere avente la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, mediante comunicazione da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza: nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il luogo, la data e l'ora stabilita per la riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica, con il maggiore preavviso possibile.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di più della metà dei componenti.

Trascorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Consiglio potrà validamente svolgere i suoi lavori e assumere deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno con il 40% dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con riferimento all'art. 37, primo e secondo comma; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore di FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.), il quale redige il verbale. In caso di sua assenza, l'incarico di redigere il verbale è affidato dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

Possono altresì partecipare, con solo voto consultivo, i membri dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Sezione 7

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 22 - La Giunta Esecutiva dell'Associazione è composta di 9 membri: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, i Presidenti delle Commissioni Consultive Permanenti Sindacale e Previdenza e Assistenza ed altri 4 membri eletti dal Consiglio Direttivo.

Almeno cinque dei suoi componenti devono essere dirigenti in servizio, ed almeno uno di questi, se compreso fra gli eletti, deve essere appartenente ad aziende "minori", come specificato all'art. 19, 4° comma.

La Giunta Esecutiva dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo e la rieleggibilità dei singoli componenti è sottoposta ai vincoli di cui all'ultimo comma dell'art. 37 del presente Statuto. La decadenza di un membro da Consigliere o dalle cariche di cui al comma precedente comporta di diritto la decadenza da membro della Giunta Esecutiva. In tali casi il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del membro decaduto nella sua prima successiva adunanza.

Per le convocazioni, le delibere e le votazioni della Giunta Esecutiva valgono le stesse norme stabilite per il Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva deve riunirsi normalmente almeno una volta al mese.

Art. 23 - Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) proporre al Consiglio Direttivo ogni provvedimento ritenuto necessario per il conseguimento degli obiettivi statutari e la realizzazione dei programmi dell'Associazione;
- c) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei dirigenti da designare, in rappresentanza di FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.), nel Consiglio Regionale e negli organi nazionali della Federazione e della Confederazione, nonché in enti ed organismi esterni a cui l'Associazione partecipi;
- d) disporre l'ordinamento e la struttura degli uffici dell'Associazione e proporre al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Direttore;
- e) stabilire il trattamento economico e normativo del Direttore e del personale, definire i criteri e le modalità per i rimborsi di spese sostenute, a nome dell'Associazione, dal personale, da Consiglieri o da altri soci;
- f) definire i bilanci consuntivi ed i preventivi annuali e le relative relazioni da presentare al Consiglio Direttivo;
- g) pronunciarsi sull'ammissione, la sospensione o la radiazione dei soci, sentito il parere dei Probiviri, a norma dell'art. 9 del presente Statuto;
- h) verificare l'andamento ed informare il Consiglio, almeno ogni semestre, di tutte le iniziative promosse da FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.) nel proprio interno e/o in corso di realizzazione presso Enti a cui FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.) partecipa.

La Giunta Esecutiva può adottare, in casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre al Consiglio stesso, per la ratifica, nella sua prima successiva adunanza.

Sezione 8

PRESIDENZA, DIREZIONE

Art. 24 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Egli dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva; dando disposizioni nell'ambito delle responsabilità previste per realizzare gli obiettivi dell'Associazione. Sovrintende al funzionamento degli uffici, dando disposizioni al Direttore dell'Associazione.

In caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, assumendo provvedimenti da sottoporre, per la ratifica, agli stessi organi nelle loro prima successiva adunanza.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e la loro rieleggibilità è sottoposta ai vincoli di cui all'ultimo comma dell'art. 37 del presente Statuto.

Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente durasse oltre tre mesi, egli è considerato decaduto ed è dovere del Vice Presidente convocare entro due mesi il Consiglio per l'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 25 – Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio Direttivo solo secondo le procedure previste dal presente articolo.

La revoca del mandato al Presidente e/o al Vice Presidente può essere promossa con motivazione presso il Collegio dei Probiviri, ad iniziativa di almeno un quarto dei Consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri la sottopone, con suo parere, alla delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato entro 60 giorni dalla data dell'iniziativa di revoca dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale presiede i lavori della riunione.

Il Consiglio Direttivo vota in materia con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 26 – Alle dirette dipendenze del presidente opera il Direttore, al quale è affidato l’incarico di assicurare la funzionalità e l’efficienza degli uffici dell’Associazione.

Compete, in particolare, al Direttore:

- a) dirigere e coordinare il personale ed i servizi dell’Associazione. Proporre ogni provvedimento che si renda necessario per il buon funzionamento degli uffici;
- b) provvedere all’aggiornamento dell’elenco dei soci e delle notizie anagrafiche e professionali riguardanti gli iscritti;
- c) adempiere a tutte le occorrenze burocratiche connesse con il funzionamento dell’Associazione, come, ad esempio: tenere le scritture contabili e garantirne la regolarità; redigere i verbali delle riunioni, le relazioni tecniche, quelle economiche, i rendiconti periodici, nonché i bilanci di esercizio; curare la programmazione e le realizzazioni dell’attività, l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di documentazione, l’azione di supporto nei confronti degli organi dell’Associazione;
- d) partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni degli organi associativi;
- e) collaborare per l’espansione dell’attività e per l’acquisizione di nuovi soci;
- f) assicurare l’assistenza agli iscritti e i contatti operativi con gli organi di stampa, con i fornitori e con gli altri enti esterni che saranno indicati dal Presidente.

Art. 27 - Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, in base ad iniziativa del Presidente.

La revoca della funzione e/o la risoluzione del rapporto del Direttore può essere proposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio Direttivo, su richiesta motivata dal Presidente o di almeno di un quarto dei Consiglieri.

Sezione 9

TESORIERE E REVISORI DEI CONTI

Art. 28 - Il Tesoriere sovrintende all’Amministrazione dell’Associazione ed è responsabile delle gestioni ordinaria, economica e finanziaria, sulle quali deve riferire trimestralmente alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio.

Al Tesoriere dell’Associazione è affidato il controllo del patrimonio sociale.

Il Tesoriere dura in carica tre anni e la sua rieleggibilità è sottoposta ai vincoli di cui all’ultimo comma dell’art. 37 del presente Statuto.

Art. 29 – Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’andamento della gestione economica e finanziaria; deve effettuare periodiche verifiche di cassa e contabili e far pervenire almeno trimestralmente al Consiglio Direttivo i relativi verbali; deve riscontrare la esattezza dei bilanci e controfirmarli.

Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti per voto diretto dei soci, contestualmente e con la stessa procedura dei Consiglieri.

Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a due.

Sono proclamati membri effettivi i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e supplenti i due successivi in graduatoria.

Essi durano in carica tre anni e la loro rieleggibilità è sottoposta ai vincoli di cui all’ultimo comma dell’art. 37 del presente Statuto.

I componenti effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un Revisore effettivo, gli subentra il supplente primo in graduatoria.

Quale Revisore supplente subentra automaticamente il primo non eletto nell'ultima elezione, che resterà in carica sino alla normale scadenza. In ogni caso, verificandosi parità di voti, si terrà conto della maggiore anzianità associativa.

Sezione 10

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 31 - Il Collegio dei Probiviri, oltre alle facoltà attribuitegli da altre norme del presente Statuto, ha le seguenti funzioni:

- a) deve garantire in ogni momento e circostanza il pieno rispetto dello Statuto dell'Associazione, sostituendosi al Consiglio e alla Giunta Esecutiva - se necessario - per l'osservanza di tutti gli obblighi previsti, nonché delle singole procedure;
- b) esamina istanze o ricorsi di soci, esprimendo pareri e valutazioni, ed esercita - ove del caso - la funzione di arbitro amichevole compositore;
- c) decide su ogni impugnativa riguardante la legittimità statutaria delle decisioni e deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

Art. 32 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti per voto diretto dei soci, contestualmente e con la stessa procedura dei Consiglieri.

Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a due.

Sono proclamati membri effettivi i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e supplenti i due successivi in graduatoria.

Essi durano in carica tre anni e la loro rieleggibilità è sottoposta ai vincoli di cui all'ultimo comma dell'art. 37 del presente Statuto.

I membri effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo di un Proboviro effettivo, gli subentra il supplente primo in graduatoria.

Quale Proboviro supplente subentra automaticamente il primo non eletto in graduatoria di voti nell'ultima elezione, che resterà in carica sino alla normale scadenza.

In ogni caso, verificandosi parità di voti, si terrà conto della maggiore anzianità associativa.

Sezione 11

COMMISSIONI CONSULTIVE

Art. 33 - Le Commissioni Consultive sono istituite ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

I membri delle Commissioni sono scelti dal Consiglio Direttivo anche tra i soci non appartenenti agli organi di FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.)

Le Commissioni Consultive Permanenti durano in carica sino alla scadenza del mandato previsto per il Consiglio Direttivo.

Le altre Commissioni Consultive durano in carica per il tempo necessario a conseguire gli obiettivi loro affidati, salvo revoca da parte del Consiglio Direttivo e comunque non oltre i termini di decadenza del Consiglio stesso.

Art. 34 - Al fine di garantire l'efficienza delle Commissioni, il Presidente dell'Associazione, sentita la Giunta Esecutiva, può disporre impegni di spesa per il funzionamento delle Commissioni stesse.

Sezione 12

PATRIMONIO E BILANCI

Art. 35 - Il patrimonio sociale si forma mediante le eccedenze positive dei bilanci d'esercizio annuali, le rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese di gestione e l'accettazione di eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Il patrimonio sociale può diminuire per eccedenze negative dei bilanci d'esercizio annuali e per la perdita o la consunzione dei suoi elementi.

Degli elementi positivi (denaro, beni mobili ed immobili, titoli di credito, crediti, ratei e risconti attivi) e degli elementi negativi (debiti, ratei e risconti passivi) costituenti il patrimonio deve essere tenuto un inventario costantemente aggiornato e verificato ogni 31 dicembre.

Sulla base dell'inventario è compilato il bilancio patrimoniale.

Art. 36 - L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere predisposto il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Il bilancio d'esercizio, lo stato patrimoniale e le annesse relazioni dei Revisori dei Conti devono essere predisposte entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

I predetti documenti unitamente al bilancio preventivo devono essere tenuti a disposizione dei soci, presso la sede, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea alla quale dovranno essere sottoposti per l'approvazione.

Sezione 13

NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Salvo quanto disposto diversamente dallo Statuto in casi particolari, le riunioni collegiali sono validamente costituite quando è presente più della metà dei componenti; le delibere e le mozioni sono adottate validamente con più della metà dei voti validi espressi dai presenti.

Nei "voti validi" debbono intendersi ricomprese le schede bianche ed escluse quelle nulle e le astensioni. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono:

- a) per alzata di mano o per sistemi equivalenti (quali alzata e seduta), oppure:
- b) per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei votanti.

Tutte le cariche negli organi dell'Associazione e i mandati di rappresentanza della stessa in organismi ed enti esterni sono elettivi e per essi si procede esclusivamente a scrutinio segreto.

Per l'elezione di Organi collegiali, i voti di preferenza da esprimere non possono superare la metà più uno dei posti da ricoprire, fatta eccezione per quanto previsto agli artt. 19, 30, 32.

I posti sono assegnati ai candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, secondo quanto specificatamente previsto nello statuto o, in assenza di norme in base a successiva votazione di ballottaggio. Per la carica di Presidente l'elezione avviene nei primi due scrutini a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nel terzo scrutinio a maggioranza che rappresenti più della metà dei voti validi espressi dai presenti; successivamente per ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il diritto di voto e di essere eletti a qualsiasi carica di FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.) è riservato agli iscritti che risultino in regola con il pagamento del contributo sindacale associativo annuo, di cui all'art. 6, al 31 Dicembre dell'anno.

Fatta eccezione per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti, gli organi collegiali dell'Associazione dovranno essere costituiti in modo che i relativi componenti siano ripartiti tra i dirigenti in servizio e pensionati in misura proporzionale alla situazione associativa verificata al 31 dicembre dell'anno precedente le votazioni di rinnovo, e comunque tale da assicurare ai dirigenti in servizio un numero di posti non inferiore al 51%.

Ogni carica resta ricoperta fino al termine del mandato, anche se il rapporto suddetto viene nel frattempo a modificarsi per il cambiamento dello stato di dirigente in servizio ed in pensione del socio.

Nel caso di sostituzione del socio nell'incarico ricoperto nel corso del triennio, si applica la norma di cui all'art. 19, settimo comma.

Il responsabile della Commissione Permanente Sindacale deve essere eletto tra i dirigenti in servizio.

Nella seduta di insediamento di ciascun organo collegiale dell'Associazione è responsabilità del Presidente il preliminare accertamento, da far constatare a verbale, del rispetto della presente norma statutaria.

Nel caso in cui la norma risulti violata, il Presidente è tenuto a promuovere le opportune sostituzioni, assegnando a tale fine un termine non superiore a 30 giorni.

I titolari di cariche associative di cui all'art. 10, lett. c), d), e), f), g), non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi nello stesso incarico. Non sono computati a tale fine mandati parziali di durata inferiore ad un anno.

Art. 38 - I rappresentanti dell'Associazione negli Organismi Confederali od Enti Nazionali, Regionali e Locali nonché nelle associazioni o Società cui la FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.) partecipa, devono avere, oltre ad attitudine sindacale, capacità professionali adeguate ai compiti che andranno a svolgere e devono prestare la loro attività nel precipuo interesse della categoria.

Devono inoltre garantire la disponibilità necessaria per l'espletamento del mandato e perseguire, pur nel rispetto della loro personale responsabilità, obiettivi coerenti con gli indirizzi e le strategie degli organi di FEDERMANAGER TORINO (A.P.D.A.I.), mantenendo atteggiamenti di lealtà e correttezza con gli organi da cui hanno ricevuto il mandato.

Art. 39 - Tutte le cariche negli organi dell'Associazione e i mandati di rappresentanza della stessa in Organismi Federali, Regionali e Enti Esterni hanno la durata di tre anni (a meno che lo Statuto di questi Enti stabilisca una durata minore) e allo scadere del triennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita in corso del triennio.

I membri degli Organi collegiali dell'Associazione e i titolari di mandati di rappresentanza in Enti Esterni decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso, qualora non intervengano, per ragioni non connesse ad impegni sindacali, preventivamente fissati, o per ricovero in strutture sanitarie preventivamente dichiarato o successivamente documentato, a 5 riunioni validamente costituite, anche non consecutive, nel corso di 12 mesi.

Art. 40 - Ogni carica individuale o collegiale negli Organi dell'Associazione è incompatibile con:

- a) ricoprire cariche o incarichi in azienda con funzioni di controparte nei riguardi dei dirigenti;
- b) avere un rapporto di lavoro o di collaborazione o comunque ricevere compensi a carattere continuativo con l'Associazione.

Non è ammesso il cumulo nella stessa persona delle cariche di membro del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti con qualsiasi altra carica individuale e/o collegiale dell'Associazione.

Art. 41 – L'eventuale scioglimento dell'Associazione, deve essere deciso da un'Assemblea straordinaria, che delibera con maggioranza qualificata, come definito all'art. 16, secondo comma, punto b), e successivamente ratificato con referendum tra i soci.
La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 42 – In conformità con quanto previsto nel decreto legislativo 4/12/1997, n. 460, l'Associazione Provinciale Dirigenti Aziende Industriali di Torino:

1. non può distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione sia imposta dalla legge;
2. dovrà devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 5, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
3. Dichiara intrasmissibili e non rivalutabili le quote associative.

Art. 43 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché alle condizioni previste nello Statuto della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali.

Norma di applicazione:

Le nuove norme, rispetto a quanto previsto nello Statuto approvato nel maggio 2002, trovano applicazione dal momento della loro approvazione nell'Assemblea del 26 maggio 2007 .